

Giurisprudenza nazionale

## Cassazione civile, Sez. I, sentenza 16 aprile 2024, n. 10278

### Ambiente familiare e misure alternative Adozione

Con questa sentenza la Corte di cassazione afferma il principio per cui, in caso di adozione c.d. mite (con la quale vengono mantenuti i contatti con la famiglia di origine), non si deve mantenere la segretezza delle identità dell'adottando, della famiglia adottiva e di quella di origine. La segretezza può infatti essere disposta solo ed esclusivamente nell'interesse del minore, quindi a fronte di una valida ragione giuridica derivante dalla valutazione specifica del caso concreto. Ciò nel solco dell'interpretazione adeguatrice della legge sulle adozioni adottata dalla Corte costituzionale per la quale la perdita dei legami di sangue non comporta necessariamente anche la perdita di quelli sociali e di fatto. Laddove sussistano infatti profonde radici affettive con i familiari, che non conducono tuttavia all'esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente l'interesse del minore adottato a non subire il trauma ulteriore derivante da una interruzione netta di ogni rapporto con la famiglia d'origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con gli affetti già esistenti in precedenza e che costituiscono un importante tassello della sua identità.